

Novità fiscali del 15 luglio 2009: interventi di riqualificazione energetica: comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori; posta elettronica certificata (PEC) gratuita a richiesta; antiriciclaggio: esonerato il collegio sindacale; notifica di atti tributari: procedura rigida; misure anti-crisi: la cessione dei crediti nei confronti di enti pubblici certificati; accertamento induttivo da annullare in giudizio con "merito"; professionista con una segretaria soggetto ad IRAP; lavoratori dipendenti di palestre: obbligo contributivo ENPALS o INPS? Riporto delle perdite nelle operazioni di scissione; PEX: verifica requisito ininterrotto possesso; in G.U. il Decreto sul federalismo fiscale

Publicato il 15 luglio 2009

interventi di riqualificazione energetica: comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori; posta elettronica certificata (PEC) gratuita a richiesta; antiriciclaggio: esonerato il collegio sindacale; notifica di atti tributari: procedura rigida; misure anti-crisi: la cessione dei crediti nei confronti di enti pubblici certificati; accertamento induttivo da annullare in giudizio con "merito"; professionista con una segretaria soggetto ad IRAP; lavoratori dipendenti di palestre: obbligo contributivo ENPALS o INPS? Riporto delle perdite nelle operazioni di scissione; PEX: verifica requisito ininterrotto possesso; in G.U. il Decreto sul federalismo fiscale

Indice:

- 1) Interventi di riqualificazione energetica: Comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori**
- 2) Posta elettronica certificata (PEC) gratuita a richiesta**
- 3) D.Lgs. Correttivo antiriciclaggio: Accolte richieste del CNDCEC, esonerato il collegio sindacale**
- 4) Notifica di atti tributari: procedura più rigida**
- 5) Misure anti-crisi: la cessione dei crediti nei confronti di enti pubblici certificati e ceduti**
- 6) Accertamento induttivo da annullare in giudizio con “merito”**
- 7) Professionista con una segretaria soggetto ad IRAP**
- 8) Lavoratori dipendenti di palestre: obbligo contributivo ENPALS o INPS ?**
- 9) Riporto delle perdite nelle operazioni di scissione**
- 10) Pex: Verifica requisito ininterrotto possesso**
- 11) In G.U. il Decreto sul federalismo fiscale**
- 12) Esenzione a favore degli Enti Locali dal pagamento dei tributi speciali catastali**

1) Interventi di riqualificazione energetica: Comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori

Il modello di comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica, (approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 06.05.2009), per fruire della detrazione del 55% (riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

Tale comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono, in ogni caso, tenuti a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet [http://](http://www.commercialistatelematico.com)

/efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel D.M. 19.02.2007.

Soggetti

Possono fruire della detrazione coloro che (residenti e non residenti) possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari

con essi conviventi.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

I soggetti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello, **esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati**, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

Decorrenza

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008.

Termine di presentazione della comunicazione

Le persone fisiche e, comunque, tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Pertanto, le prime comunicazioni andranno inviate a partire dal 2010.

Ad es., un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2010, dovrà inviare la comunicazione entro il 31.03.2010.

Mentre, i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Modalità di presentazione

Infine, riguardo le modalità di presentazione, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti autorizzati (commercialisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

2) Posta elettronica certificata (PEC) gratuita a richiesta

Al cittadino che ne farà richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), direttamente o tramite l'affidatario del servizio, provvederà ad assegnare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che consentirà l'invio di documenti informatici per via telematica e permetterà allo stesso di dialogare in maniera sicura con le Pubbliche Amministrazioni.

Tale novità è stata introdotta dal D.P.C.M. 06.05.2009 (pubblicato in G.U. n. 119 del 25.05.2009) che ha attuato l'art. 16-bis, commi 5 e 6, del D.L. 29.11.2008, n. 185.

Pertanto, ai cittadini (maggiorenni) che ne faranno richiesta verrà attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente, ove necessario, alla notifica per mezzo della posta.

Non sono previsti oneri a carico del cittadino sia per l'attivazione della casella di PEC sia per le comunicazioni che transitano per la predetta casella.

Per effettuare la richiesta dell'attivazione dell'utenza personale di posta elettronica certificata il cittadino dovrà:

- Collegarsi al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini, nel quale sono anche riportate le informazioni necessarie (quali le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio; i requisiti tecnici per l'accesso al medesimo; i manuali d'uso nonché gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento);
- inserire in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale;
- scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio.

Effettuata la richiesta, mediante registrazione con compilazione di appositi campi e l'inserimento di una password soggetta ad aggiornamento periodico:

- Per avviare l'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata i cittadini dovranno recarsi presso gli uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.

L'ufficio abilitato provvederà:

- Ad effettuare la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, alla stampa della richiesta, da firmare dal richiedente, procedendo ad attivare il servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo;

- ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.

Il contributo di riqualificazione energetica del 55% non è un provento tassabile

Infine, in recente Dottrina, è stato chiarito che nel *"Modello Unico 2009 - Società di capitali devono essere compilati i righi da RS123 a RS127 per il dettaglio delle spese ed inoltre deve essere utilizzato il rigo RN10 al fine della determinazione dell' IRES netta.*

Non si tratta di un contributo, bensì di una detrazione d'imposta. Contabilmente la spesa segue il suo iter ed il suo trattamento seguirà quello delle manutenzioni straordinarie con incremento del valore dell'immobile.

Conseguentemente l'agevolazione fiscale si tradurrà in una riduzione delle imposte di competenza".

Le persone fisiche utilizzano il criterio di cassa (da cui l'obbligo di pagamento con bonifico bancario) per l'individuazione dell'esercizio in cui iniziare con la rateazione (*infatti, per il 2008 la detrazione poteva essere ripartita in un numero di rate costanti non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione. Le spese sostenute nel 2007 sono rateizzabili in tre quote, mentre dal 2009 le spese sostenute sono rateizzabili in cinque quote*), mentre gli imprenditori sono esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico e la prova dei pagamenti può essere costituita da altra idonea documentazione (es. scritture contabili) essendo il criterio di imputazione della spesa quello di competenza.

Pertanto, il beneficio fruito non deve essere rilevato come provento tassabile.

3) D.Lgs. Correttivo antiriciclaggio: Accolte richieste del CNDCEC, esonerato il collegio sindacale

Sarà esonerato il collegio sindacale dall'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

E', infatti, "al vaglio delle commissioni Giustizia e Finanze, Bilancio, Politiche Comunitarie di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (Atto 101), c. d. III direttiva antiriciclaggio.

Nel provvedimento, che apporta modifiche alla normativa antiriciclaggio destinata ai professionisti, risultano accolte alcune delle proposte di emendamenti presentate dal Consiglio Nazionale al Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dei lavori di predisposizione del testo.

*In particolare si **esonerano** espressamente **i componenti degli organi di controllo societari** comunque denominati (tra questi il collegio sindacale) dall'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazioni dei dati acquisiti ai fini antiriciclaggio e di segnalazione delle operazioni sospette".*

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, nota del 13.07.2009)

4) Notifica di atti tributari: procedura più rigida

Ancora più rigida la procedura per la notifica di atti tributari alle persone giuridiche.

Nel caso in cui non sia possibile la notifica presso la sede della società, va seguita la procedura notificatoria nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente.

E' quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza 15856 del 07.07.2009** con la quale ha ribaltato la pronuncia n. 127/28/02 della Commissione tributaria regionale.

Pertanto, l'atto deve essere notificato direttamente al destinatario in mani proprie, nella residenza, dimora o domicilio o infine presso il domiciliatario.

Il caso di specie ha riguardato un avviso di liquidazione Invim straordinaria spedito con raccomandata a/r presso la propria sede a una società, risultata non reperibile.

5) Misure anti-crisi: la cessione dei crediti nei confronti di enti pubblici certificati e

ceduti

I crediti non prescritti, certi e liquidi, nonché esigibili vantati nei confronti di Regioni ed enti locali, possono essere certificati e poi ceduti in “pro-soluto” a banche e intermediari.

L’operazione deve essere richiesta da parte del titolare entro il 31 dicembre. Le modalità operative sono fissate da un decreto dell’Economia del 19 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. 157 del 9 luglio 2009.

E’ stabilito che l’istanza di certificazione deve essere presentata all’amministrazione debitrice utilizzando il modulo previsto dal decreto; il rilascio, o il diniego, può essere adottato entro 20 giorni dalla richiesta dal responsabile della ragioneria dell’amministrazione debitrice.

La certificazione deve contenere: i dati del creditore, l’ammontare del credito, la dichiarazione che il credito è certo ed esigibile, l’esercizio finanziario in cui il credito risulta iscritto, specifica del capitolo di spesa in cui il credito trova copertura, se l’ente debitore è soggetto a patto di stabilità interna, il termine entro il quale il credito sarà corrisposto al cessionario e infine le modalità di pagamento.

I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all’amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato (1) al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati.

Il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria dell’amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell’istanza, riscontrati gli atti d’ufficio, può certificare, utilizzando il modello allegato (2) al presente decreto, che il credito é certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l’insussistenza o l’inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell’importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria dell’amministrazione debitrice procede alla verifica secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell’amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione

debitrice.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti.

La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(Decreto 19.05.2009 Ministero dell'Economia e delle Finanze, in G.U. n. 157 del 09.07.2009)

6) Accertamento induttivo da annullare in giudizio con "merito"

Il giudice tributario non può annullare l'accertamento induttivo nel caso in cui non condivida i criteri adottati dal Fisco nella determinazione del reddito non dichiarato.

E tenuto, invece, a fornire un giudizio di merito sull'ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall'agenzia delle Entrate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15717 del 03.07.2009.

Per i giudici di legittimità, la pronuncia di annullamento è ammessa *"solo nelle ipotesi di vizi formali dell'accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fonda"*.

La Commissione tributaria ha il potere di controllare l'operato dell'amministrazione finanziaria e di valutare se gli indizi utilizzati siano o meno compatibili con il "criterio della normalità".

Qualora riscontri incongruenze con i criteri di ragionevolezza, può stabilire una percentuale di ricarico diversa da quella stimata nell'atto impositivo e quantificare un reddito presuntivo minore rispetto a quello accertato.

L'art. 39 del Dpr n. 600/1973 prevede che il Fisco possa fondare l'accertamento induttivo sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Verificato lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente in relazione alla specifica attività svolta, l'amministrazione può avvalersi della presunzione per ritenere inattendibile la contabilità di impresa e procedere ad accertamento induttivo, basandosi su alcuni indici che ritenga significativi.

Quindi, può fare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività, e ad altri elementi analoghi.

7) Professionista con una segretaria soggetto ad IRAP

La Corte di Cassazione (con la **sentenza n. 16220 del 10.07.2009**) è tornata a pronunciarsi sull'assoggettamento ad IRAP dei piccoli professionisti.

Secondo i giudici supremi, è soggetto al pagamento dell'IRAP pure il professionista che si avvale solo dell'aiuto di una segretaria.

Ciò fa parte degli elementi che determinano l'autonoma organizzazione, al di sotto della quale l'IRAP non è dovuta.

Non incide la circostanza che i ricavi dipendano esclusivamente dall'attività del professionista in presenza di una segreteria.

Si ricorda, che le precedenti sentenze della Cassazione si sono espresse in senso univoco sulla prestazione occasionale, in particolare del prestatore occasionale, elemento questo che non fa sorgere l'autonoma organizzazione e rende il professionista non soggetto ad Irap, in presenza degli altri requisiti previsti (beni strumentali irrilevanti, ecc.).

Mentre, nel caso di specie, evidentemente, il lavoro svolto dalla suddetta segreteria è stato continuativo, e, quindi, non occasionale.

Pertanto, nelle ultime recenti decisioni, la corte Suprema ha statuito che basta la presenza di un lavoratore (non occasionale) per giustificare l'assoggettamento ad IRAP.

8) Lavoratori dipendenti di palestre: obbligo contributivo ENPALS o INPS ?

Il **Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 59 del 10.07.2009**, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ENPALS - e non dell'INPS - per un dipendente di una palestra iscritta presso l'Albo delle Imprese Artigiane ed esercente attività di cura estetica o riabilitativa.

Il Ministero ha precisato che l'assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell'attività quale "palestra", ma è necessario procedere ad un'attenta disamina dell'attività complessivamente esercitata dall'azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento contributivo.

Per conseguenza, qualora l'attività svolta dal datore di lavoro non sia di natura "sportiva" ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, questa deve essere assoggettata a contribuzione INPS (settore terziario o artigianato).

9) Riporto delle perdite nelle operazioni di scissione

Viene a mancare la portata antielusiva se si consente il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell'arco di tempo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio precedente alla delibera di fusione e la data di efficacia giuridica dell'operazione medesima.

Lo ha precisato l'**Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 183/E del 13.07.2009**.

In particolare, secondo tale documento occorre individuare le modalità di applicazione del cosiddetto "test di vitalità" con riferimento ai ricavi e ai proventi derivanti dall'attività caratteristica e, in particolare, con riguardo alle voci di conto economico da considerare al fine del calcolo dell'indicatore di vitalità economica in esame.

A tal fine, la disposizione antielusiva prevede un confronto, in un intervallo temporale triennale, tra specifiche voci di bilancio, ritenendo tale raffronto significativo giacché sintomo di costanza reddituale e vitalità economica.

In quest'ottica, qualsiasi flessione dei ricavi che rilevi ai fini del mancato superamento del test costituisce - prima facie - un segnale di depotenziamento aziendale che rileva ai fini della valutazione presente e prospettica dell'impresa.

Per conseguenza, non è possibile modificare l'applicazione del test di vitalità come proposto dall'istante al fine di neutralizzare l'effetto sui ricavi derivante dal conferimento del ramo d'azienda commerciale.

Per quanto riguarda, poi, le voci di ricavo da valutare ai fini del calcolo del test in commento, la scrivente ha avuto già modo di precisare che gli stessi sono individuabili in linea generale in tutti quei proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi "caratteristici" (risoluzione 10 aprile 2008, n. 143); rilevano, quindi - in linea generale - esclusivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate alla voce A1, dello schema di conto economico ed i proventi della successiva voce A5 riconducibili all'attività caratteristica dell'impresa.

In casi particolari come, ad esempio, per le società holding di partecipazioni, che classificano i proventi dell'attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come "ricavi di cui all'art. 2425 del c.c.", è consentito considerare ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre alle voci di conto economico A1 e A5, anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16.

In altre parole, i ricavi da prendere in considerazione ai fini del test in esame, devono avere natura ricorrente e contrapporsi ai costi caratteristici, di modo che il loro ammontare possa considerarsi indicatore della continuità e vitalità aziendale.

Tali caratteristiche non sembrano riferibili ai contributi - in sé considerati - ricevuti dalla ALFA S.p.a. in quanto gli stessi non risultano sostitutivi di ricavi bensì, in quanto "aiuti alla ristrutturazione" risultano non ricorrenti ed essenzialmente collegati ad un intervento straordinario di ristrutturazione aziendale finalizzato a favorire la riconversione produttiva del

settore; a fortiori, in virtù della natura straordinaria degli stessi l'istante ha correttamente iscritto i predetti contributi tra i proventi straordinari, voce E20 del conto economico, dandone puntuale informazione nella nota integrativa e contrapponendoli agli oneri straordinari sostenuti per la riconversione medesima (obbligatoria costi di smantellamento, bonifica dei siti produttivi dismessi, attivazione del piano sociale per il personale, ecc.).

10) “Participation exemption”: Verifica requisito ininterrotto possesso

La cessione di una partecipazione prima che siano passati dodici mesi dall'acquisto esclude l'applicazione della “participation exemption” anche se c'è successiva integrazione del corrispettivo.

Ciò che conta è la data in cui la partecipazione sia entrata nella disponibilità del cessionario.

Lo ha rilevato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 184/E del 13.07.2009.

La somma percepita da ALFA Holding S.r.l. nel dicembre 2008, in conformità degli accordi contrattuali, anche qualora fosse qualificabile come risarcimento per perdita della partecipazione non potrebbe comunque fruire dell'esenzione prevista dall'art. 87 del TUIR poiché priva del requisito dell'holding period.

In particolare, il componente positivo è interamente imponibile, al pari della plusvalenza realizzata e dichiarata nel modello Unico 2008, giacché privo del requisito dell'ininterrotto possesso, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 87 del TUIR, secondo la disposizione vigente al tempo di effettuazione dell'operazione.

11) In G.U. il Decreto sul federalismo fiscale

E' stato pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13.07.2009 il D.P.C.M. 03.07.2009 che istituisce la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il nuovo organismo svolge attività consultiva per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative, tramite:

rilevazione di informazioni economiche e tributarie, promozione di eventuali iniziative necessarie a ottenere ulteriori dati, trasmissione dei dati raccolti, alle Camere e ai Consigli regionali e delle Province autonome che ne fanno specifica richiesta.

La Commissione è costituita da trenta componenti di cui un presidente, quattordici rappresentanti tecnici dei Ministri (Riforme, Semplificazione normativa, Rapporti con le regioni, Pubblica amministrazione e innovazione, Interno, Economia e finanze, Infrastrutture e trasporti,

Sviluppo economico, Lavoro e Istruzione) e quindici rappresentanti tecnici degli enti autonomi (Comuni, Province e Regioni).

12) Esenzione a favore degli Enti Locali dal pagamento dei tributi speciali catastali

L'Agenzia del Territorio, con **circolare n. 2 del 14.07.2009**, ha fornito chiarimenti sul contenuto dell'art. unico della legge 15.05.1954, n. 228, che prevede l'esenzione, a favore degli Enti Locali, dal pagamento dei tributi speciali catastali.

Precisando, in particolare, che le disposizioni agevolative di cui al suddetto articolo si applicano anche ai servizi catastali introdotti in epoca successiva.

Ciò purché sia l'ente territoriale - Regione, Provincia o Comune - il soggetto obbligato all'adempimento previsto (a titolo esemplificativo: dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti.

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l